

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3576/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

relativo alla definizione della nozione di « prodotto originario » applicabile per taluni prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che i protocolli e gli allegati⁽¹⁾ relativi alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione di regimi preferenziali accordati dalla Comunità in ordine alle importazioni da paesi terzi escludono determinati prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse dal loro campo di applicazione, segnatamente per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotto originario »;

considerando che per tutti questi prodotti, importati nel quadro di detti regimi preferenziali, gli Stati membri definiscono la nozione di « prodotto originario » conformemente alle rispettive normative nazionali;

considerando che il mercato interno comporterà uno spazio senza frontiere in cui sarà assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci; che occorre quindi garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotto originario » applicabile a tali prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi;

(¹) Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Austria (GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Finlandia (GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Islanda (GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Norvegia (GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Svezia (GU n. L 216 dell'8. 8. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Svizzera (GU n. L 216 dell'8. 8. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Isole Færøer (GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 40).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 38).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 40).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Tunisia (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 38).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 30).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 24).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Libano (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 24).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Siria (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 22).
Protocollo all'accordo CEE-Cipro (GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19).
Protocollo all'accordo CEE-Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 11).
Allegato alla decisione n. 2/76 che modifica il protocollo n. 3 all'accordo CEE-Israele (GU n. L 190 del 29. 7. 1977, pag. 3).
Protocollo n. 1 alla quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 134).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-Polonia (GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 68).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-RFCS (GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 83).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-Ungheria (GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 155).